



GUN 13/24

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, ex lege, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 06.05.2024 perveniva, referto gara "Trofeo Don P' - Città di Fermo" svoltasi in Fermo in data 24-27.04.2024 in cui veniva riportato dai Direttori di gara "[omissis] Finiti i quarti di finale Camaiani mi chiede se posso aspettare una decina di minuti a chiamare le partite e gli rispondo che non ci sono problemi. Passato un quarto d'ora chiamo la partita, Camaiani vs Rossetti al biliardo 10 e Luciani vs Ricci al biliardo 9. A questo punto l'atleta Camaiani ha iniziato ad alzare la voce dicendo "E' ora di finirla con queste manfrine, io ho memorizzato in testa il biliardo 10, mentre Rossetti ci ha giocato fino a poco fa" [omissis] Dopo il secondo tiro di prova effettuato da Rossetti gli si avvicina Camaiani e gli dice "Dopo che hai giocato fino a poco tempo fa, lo provi pure??" . Sono intervenuto quale direttore di gara dicendo che da regolamento poteva provare un minuti e ho detto a Camaiani che, pur prevedendo il regolamento che anche lui avesse diritto ad un solo minuto di prova, gli avrei fatto provare il biliardo 5/6 minuti. A quel punto lui ribadisce che ha memorizzato in testa il biliardo 9 e non gli basta provare il biliardo, non prova per niente il biliardo e chiede di iniziare subito a giocare. La partita termina poco dopo con il punteggio dei set 500-0 e 80.0 a favore di Rossetti in quanto in tutti i tiri a lui spettanti Camaiani ha tirato diritto sui birilli senza mia tirare conto la biglia avversaria [omissis] ho ritenuto





il comportamento dell'atleta Camaiani antisportivo verso il suo avversario e irrispettoso verso il folto pubblico presente che, vista la qualità tecnica dei due atleti, si aspettava di assistere ad una bella partita [omissis]";

Considerato che:

l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che "I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";

l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, "[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico [omissis]";

l'art. 33 del vigente Regolamento di Giustizia prevede "[omissis] Gli Atleti, nell'ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone [omissis]";

l'art. 28 Regolamento di Giustizia FISBB prevede che: "Gli Atleti si devono impegnare al massimo delle loro possibilità per vincere l'incontro. [omissis]";





questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.

§§§§§

Le risultanze documentali relative alla gara referto gara "Trofeo Don P' - Città di Fermo" svoltasi in Fermo in data 24-27.04.2024 denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte dell'atleta CAMAIANI Valentino.

Sono da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal predetto atleta, durante la competizione sportiva, in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte degli atleti nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta succitato ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui "Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]", nonché l'art. 28 riporta specificamente che "Gli Atleti si devono impegnare al massimo delle loro possibilità per vincere l'incontro".

V'è da sottolineare, inoltre, che il tesserato CAMAIANI Valentino è stato scortese nei confronti dei Direttori di gara, dell'avversario nonché degli organizzatori e del pubblico presente, ma nonostante tutto lo stesso, Imperterrito, ha continuato nelle sue modalità antisportive arrivando, addirittura, a non impegnarsi nella competizione sportiva, praticamente non giocando, come riportato nel referto di gara.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal giocatore agli artt. 25 - 28 e 33 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 28 - 29 - 33 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà, ritenendo per il CAMAIANI Valentino più grave la violazione sub art.





33 Reg. Giust.:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 28 - 32 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore CAMAIANI Valentino al pagamento dell'ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 - 32 - 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi uno il giocatore CAMAIANI Valentino a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per i tesserati CAMAIANI Valentino la sospensione per giorni 60 (sesanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati agli atleti CAMAIANI Valentino nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, qualora i premi fossero già stati corrisposti agli atleti CAMAIANI Valentino di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FISBB.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 300,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 1 (uno).

Autorizza ex art. 45.3 la FISBB al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Nuovo Regolamento di





Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 06 agosto 2024

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

